



## PROTOCOLLO D'INTESA

Il **Consiglio Nazionale dei Chimici**, C.F.: 80409880582, con sede in Roma alla Piazza San Bernardo n°106, in persona del Presidente prof. Armando Zingales

e

il **Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**, C.F.: 80191430588, con sede in Roma alla via di San Basilio, n°72, in persona del Presidente Giuseppe Jogna;

### **premesse:**

- 1) che i predetti Consiglio Nazionali, nel passato, hanno dato luogo a differenti interpretazioni delle norme attributive delle competenze professionali del perito chimico e del dottore in chimica;
- 2) che i Collegi dei Periti Industriali delle Province di Napoli, Salerno, Caserta ed Avellino hanno impugnato le delibere della Giunta Regionale della Campania, n°286 del 19.1.2001, recante approvazione del disciplinare tecnico per lo svolgimento delle attività in materia di immissioni in atmosfera (ora Consiglio di Stato R.G. 3327/2002), e tanto anche a conferma dei predetti contrasti interpretativi;
- 3) che i predetti Consigli Nazionali, in seguito ad un approfondimento delle tematiche relative alle rispettive sfere di competenze professionali, sono addivenuti alla volontà di dar luogo al presente protocollo d'intesa;
- 4) che i Presidenti dei suddetti Consigli Nazionali si impegnano ad intervenire presso le Amministrazioni Pubbliche



al fine di far recepire, nei relativi atti amministrativi, il contenuto del presente protocollo di intesa, anche per evitare la prosecuzione o l'insorgenza di controversie giudiziarie.

***convengono quanto segue***

**ART. 1**

La premessa è parte essenziale del presente protocollo di intesa.

**ART. 2**

Le competenze professionali derivano dall'Ordinamento e dal contenuto dell'Esame di Stato, sì che con il presente protocollo il Consiglio Nazionale dei Chimici e il Consiglio Nazionale dei Periti e Periti Industriali Laureati intendono esclusivamente dar luogo ad una ricognizione interpretativa condivisa delle rispettive sfere di competenza professionale, senza incidere sulle normative vigenti.

**ART. 3**

Ai fini del presente protocollo, per "dottore in chimica" si intende colui che è iscritto in un Albo professionale dei chimici, e per "Perito industriale chimico" si intende l'iscritto in un Albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, specializzazione chimico .

Ai dottori in chimica è riservata la competenza esclusiva per le certificazioni comportanti capacità analitiche e di giudizio, che sottendono la emissione di un "certificato di analisi" implicante giudizio esteso e valutazioni che superano il mero riscontro della corrispondenza a valori tabellari. Il dottore in chimica, può utilizzare procedimenti, anche se non codificati e inserirli



tra quelli rispondenti alle proprie tecniche di laboratorio e di esecuzione.

#### **ART. 4**

Il Perito industriale chimico, abilitato con il superamento dell'esame di Stato in attuazione alla legge 2.2.1990 n.17 (G.U. 12.2.1990 n.35) è legittimato a svolgere funzioni in materia di analisi chimiche.

Il Perito industriale chimico può svolgere attività ai sensi del R.D. 11.2.1929 n.275, dell'art.42 della legge 13.3.1957 n.146, del D.M. 27.4.1995 n.264 e del D.M. 30.6.1995 (G.U. Serie Generale n.151 del 30.6.1995) e di conseguenza può sottoporre ad analisi qualsiasi prodotto e/o sostanza e quindi può svolgere tutti i tipi di analisi, a partire dal prelevamento del campione fino alla refertazione compresa; sia che si tratti di analisi di "*particolare importanza*" sia che si tratti di analisi "*semplici*", purché le stesse implicino l'uso di metodologie standardizzate, con esclusione, quindi, dell'ideazione e convalida di nuovi e diversi metodi di analisi.

Per quanto attiene le cosiddette "*certificazioni*" previste e richieste dalle vigenti normative, possono essere rilasciate anche dai periti industriali chimici, se aventi le caratteristiche di "*refertazioni*" con espressione del confronto diretto tra i dati analitici ottenuti e i limiti stabiliti, sempreché i risultati siano ottenuti attraverso metodologie tipizzate e codificate e purché l'eventuale identificazione / limitazione / definizione dei parametri da ricercare sia direttamente definita dalla norma o eseguita da altro soggetto; quest'ultima circostanza dovrà essere sempre evidenziata.

ab/1

com



## ART. 5

Il documento di refertazione potrà indicare anche i parametri previsti e consentiti dalle normative vigenti, ed il giudizio di rispondenza o meno a limiti o intervalli di valori indicati da normative di legge, regolamenti o normative tecniche.

Roma, 28 marzo 2013

p.i. Giuseppe Jogna  
Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Periti industriali e dei Periti  
industriali laureati

prof. chim. Armando Zingales  
Presidente del Consiglio  
Nazionale dei Chimici